

Publicato il 18/12/2017

N. 05556/2017 REG.PROV.CAU. N. 07711/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2017, proposto da:

OMISSIS

rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale per la Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04927/2017, resa tra le parti, concernente D.M. 1° giugno 2017 n. 374, aggiornamento delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, mancato inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, là dove non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il titolo di Dottore di Ricerca rilasciato da Università italiana.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige e di Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Zenone in dichiarata delega dell'avv. Guido Marone e Maria Vittoria Lumetti dell'Avvocatura Generale dello Stato;

ritenuto, come già esplicitato nelle ultime pronunce di questa stessa Sezione (ordinanze nn. 5153 e 5144 del 2017) alle quali si intende dare continuità, che l'appello non pare assistito dal *fumus boni iuris*;

rilevato infatti che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, non vi sono disposizioni espresse, né immediate ricostruzioni interpretative che possano portare a ritenere che il conseguimento del dottorato di ricerca sia titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto; considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio cautelare, attesa la particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare e compensa le spese di lite tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giordano Lamberti

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO